

Allegato "B" ai n.ri 53448/9396

di rep.

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALTANISSETTA**

**(A.T.O. CALTANISSETTA)**

**S T A T U T O =**

**Art.1°)- Costituzione e denominazione:**

In applicazione dell'art. 9, comma 3 della Legge 5 gennaio 1994 n.ro 36, dell'art. 69 della Legge Regionale 27 aprile 1999 n.ro 10 e dei D.P.Reg. del 16 maggio 2000 n.ro 114, 7/8/2001 n.ro 209 (pubblicato sulla G.U.R.S. del 31/8/2001 n.ro 43) 29/1/2002 n.ro 16 (pubblicato sulla G.U.R.S. del 1°/3/2002 n.ro 10) tra la provincia regionale ed i comuni di seguito elencati, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato in seguito "consorzio di ambito":

- Provincia Regionale di Caltanissetta;

1°)- Comune di Acquaviva Platani;

2°)- Comune di Bompensiere;

3°)- Comune di Butera;

4°)- Comune di Caltanissetta;

5°)- Comune di Campofranco;

6°)- Comune di Delia;

7°)- Comune di Gela;

8°)- Comune di Marianopoli;

9°)- Comune di Mazzarino;

10°)- Comune di Milena;

11°)- Comune di Montedoro;

12°)- Comune di Mussomeli;

13°)- Comune di Niscemi;

14°)- Comune di Resuttano;

15°)- Comune di San Cataldo;

16°)- Comune di Santa Caterina Villarmosa;

17°)- Comune di Serradifalco;

18°)- Comune di Sommatino;

19°)- Comune di Sutera;

20°)- Comune di Valledlunga Pratameno;

21°)- Comune di Villalba.

Art. 2°)- Durata e sede:

1)-Il consorzio è costituito per la durata di 30 (trenta) anni a partire dalla data della sua costituzione.

Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri 30 anni.

2)-Il consorzio di ambito Caltanissetta ha sede nel comune di Caltanissetta, Viale Regina Margherita n.ro 28.

Art. 3°)- Finalità:

Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato "Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta (A.T.O. Caltanissetta)" e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Art. 4°)- Funzioni:

1) Il consorzio di ambito Caltanissetta , svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui allo schema approvato con D.P.Reg. n.ro 209 del 7/8/2001.

2) In particolare spetta al consorzio di ambito:

a) scegliere la forma di gestione del servizio;

b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;

c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;

d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

e) predisporre ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994;

f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico.

3) Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore.

4) L'esercizio di attività di controllo di cui al comma 3° ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli

investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

**Art. 5°)- Quote di partecipazione:**

Le quote di partecipazione al consorzio di ambito sono stabilite come segue:

- 10% (dieci per cento) alla Provincia Regionale di Caltanissetta;

- 90% (novanta per cento) ai Comuni da ripartirsi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

**Art. 6°)- Organi del consorzio di ambito:**

Sono organi del consorzio di ambito:

- a) l'assemblea dei rappresentanti;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

**Art. 7°)- Composizione e durata dell'assemblea:**

1) L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco o suo delegato e dal presidente della provincia regionale o suo delegato.

2) A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

3) L'assemblea è presieduta dal presidente della provincia regionale.

4) L'assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa al consorzio di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

5) Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 4, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'assemblea del consorzio di ambito qualora il presidente della provincia o un sindaco risulti sostituito nella carica. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei deleganti venga sostituito nella rispettiva carica.

**Art. 8°)- Attribuzioni dell'assemblea:**

1) L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del consorzio di ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del vice presidente;
- b) elezione dei membri del consiglio di amministrazione;
- c) elezione del collegio dei revisori dei conti;
- d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;

f) approvazione del programma di interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio;

g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;

h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lett. g);

l) aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);

l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti. della legge n 36 del 1994;

m) approvazione dei regolamenti interni;

n) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;

o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;

p) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge stessa;

q) salvaguardia degli organismi esistenti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994, qualora ri-

spondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità

stabiliti nella convenzione costitutiva;

r) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.

**Art. 9°)- Convocazione dell'assemblea:**

1) L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2) L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

3) La convocazione è disposta dal presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.

4) L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5) L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

6) Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata settantadue ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.

7) Almeno settantadue ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono de-

positati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

**Art.10°)- Funzionamento dell'assemblea:**

1) L'assemblea, in caso di assenza o impedimento del presidente, è presieduta dal vice presidente.

2) L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti partecipanti i quali rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

3) In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.

4) Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (1/3 se in seconda convocazione).

5) Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n) dell'art. 8, è richiesto il voto favorevole dei presenti che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al consorzio di ambito e la maggioranza numerica dei soggetti consorziati.

6) Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della conferenza dei sindaci o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fi-

ne di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.

**Art. 11°)- Consiglio di amministrazione:**

1) Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'assemblea e da dieci consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.

2) Per la durata in carica si applicano ai componenti il consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'assemblea dei rappresentanti.

3) Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.

4) Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

**Art. 12°)- Attribuzioni del consiglio di amministrazione:**

1) Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del consorzio di ambito.

2) In particolare esso:

- propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere: d), e), f), g), h), i), l), m), n) o) dell'articolo 8;

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

- promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del con-

sorzio;

- assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;

- delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

- provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento del consorzio di ambito.

Art. 13°)- Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione:

1) Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente dell'assemblea o nei casi di assenza o impedimento, dal vice presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.

2) Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.

3) Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14°)- Presidente:

Il presidente:

- convoca e presiede l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi

verbali;

- vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

- ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;

- cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 19 comma 1 del presente statuto;

- promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica;

- firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;

- sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;

- stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;

- esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 15°)- Commissioni consultive:

1) Per lo studio di determinate materie e per iniziative

affendenti le attività d'istituto del consorzio di ambito, l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2) Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

**Art. 16°)- Collegio dei revisori:**

1) Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del consorzio di ambito è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti (iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti) nominati dall'assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 234, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

2) I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3) I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

4) Possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti e su invito del presidente del consorzio di ambito, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il

consorzio di ambito.

**Art. 17°)- Trasmissione atti fondamentali del consorzio di ambito agli enti consorziati:**

Il Presidente del consorzio di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività del consorzio di ambito.

**Art.18°)- Forme di consultazione:**

1) Gli organi del consorzio di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del consorzio di ambito.

2) Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del consorzi di ambito in particolare:

- attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);

- divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

**Art 19°)- Tutela dei diritti degli utenti:**

1) Gli organi del consorzio di ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti

nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27

gennaio 1994 e successivi provvedimenti.

2) La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sancito al comma 1.

3) La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 20°)- Uffici e personale:

1) Il consorzio di ambito è dotato di un ufficio di direzione costituito da un dirigente generale e da un dirigente amministrativo.

2) La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi del capo III del titolo IV, parte I del decreto legislativo n. 267/2000.

3) Il consorzio di ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente nonché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli enti consorziati.

Nella sua fase transitoria il Consorzio di Ambito si av-

varrà degli uffici e del personale dell'Ufficio Risorse Idriche della Provincia Regionale di Caltanissetta.

**Art. 21°)- Patrimonio:**

1) Il consorzio di ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune e da ciascuna provincia regionale proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

2) Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.

3) Al consorzio di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

4) Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal consorzio di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

**Art. 22°)- Contabilità e finanza:**

1) Per la finanza e la contabilità del consorzio di ambito, si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali

2) Le spese di funzionamento del consorzio di ambito gravano sui comuni e province regionali consorziati in proporzione delle quote di partecipazione che verranno attribuite ai con-



Reinhold Giuseppe Maria Campi  
Marie Solopice Pl  
Oskar  
Anna Maria Giuseppe  
Cavonza Peter  
Sant'Albino  
Alum. Sub

Maria Lucia  
